

STATUTO

APPROVATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CON PROT. MEF-DE N. 0037197/2026 DEL 21/07/2026

TITOLO I^A

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

(Origine e denominazione)

1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli”, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica di diritto privato di origine associativa, senza fini di lucro, dotata di piena capacità ed autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata dalla L. 23 dicembre 1998, n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'Intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito anche Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Vercelli, istituita per iniziativa di benemeriti soci fondatori col concorso del Municipio e del Monte di Pietà di Vercelli e riconosciuta in Ente morale autonomo con R.D. 19 agosto 1851, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto a rogito notaio Francesco Boggia in data 27 dicembre 1991 rep. n. 57845/5510, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436270 del 23 dicembre 1991.
3. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità prevista dalla normativa pro-tempore vigente.



Articolo 2

(Sede, durata ed ambito attività)

1. La Fondazione ha sede legale in Vercelli ed ha durata illimitata.
2. Essa svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nell'ambito della provincia di Vercelli e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

Articolo 3

(Finalità e settori di intervento)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza.
2. La Fondazione indirizza la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, c. 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 153/99 ed opera in via prevalente nei settori rilevanti in conformità a quanto previsto all'art. 1, c. 1, lett. d) del predetto D.Lgs. 153/99, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. I settori rilevanti sono individuati dall'Organo di indirizzo nell'ambito dei settori ammessi, secondo le modalità stabilite dalla legge, in sede di definizione delle linee programmatiche pluriennali. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Articolo 4

(Attività e modalità per il perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
2. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità nei settori rilevanti prescelti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D.Lgs. n. 153/99. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa strumentale, la

Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

3. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 153/99, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui sopra, nei limiti di legge e di Statuto.
4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
5. La Fondazione assicura altresì il sostegno alle organizzazioni di volontariato attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), successive modificazioni ed integrazioni.
6. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.
7. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché riconducibile fra quelli di cui all'art. 3.
8. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata priva di fini di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi statuari.
9. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
10. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante regolamento emanato ai sensi del successivo art. 5.

Art.5

(Regolamenti interni)

1. Le modalità di perseguimento degli scopi statutarî, l'attività di gestione del patrimonio, la procedura di nomina dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e l'organizzazione interna della Fondazione, i requisiti, lo stato e la qualifica dei dipendenti e del Direttore Generale sono disciplinati mediante regolamenti interni coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa, emanati dall'Organo di indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione
2. Il regolamento interno concernente le modalità che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale prevede e disciplina i criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.
4. Il regolamento concernente le procedure di nomina dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, comprende anche quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

TITOLO II^A

PATRIMONIO - GESTIONE

Articolo 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarî ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.



2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da fondi e riserve esistenti alla data di approvazione del presente Statuto e si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dall'Organo di indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze di salvaguardia del patrimonio e della politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto, sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinate per volontà del disponente ad accrescimento del patrimonio.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria o da essa derivata possono essere imputate a patrimonio, nei limiti di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 153/99.
4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
5. La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.
7. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, oppure può essere affidata in tutto o in parte ad intermediari esterni abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione ed ha luogo sulla base di criteri stabiliti preventivamente dall'Organo di indirizzo. In nessun caso la gestione del patrimonio può essere affidata ad intermediari nei



quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale od il Direttore generale della Fondazione, né potranno essere nominati quali componenti degli Organi della Fondazione gli Amministratori, i Direttori Generali, i dipendenti del gestore.

8. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
9. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
11. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, di cui al precedente art. 5, comma 3, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonchè dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Articolo 7

(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 153/99. Essa riserva ai settori rilevanti la quota prevalente del reddito residuo, dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c), comma 1, del predetto articolo 8, fermo restando comunque il rispetto dell'ammontare minimo di reddito stabilito tempo per tempo dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 153.
2. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 1, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) dello Statuto può essere destinata al perseguimento delle finalità istituzionali in uno o più dei settori ammessi, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalla legge.
3. L'Organo di indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.
4. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di reddito, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci, agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo articolo 17 corrisposti ai componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO III^A

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di indirizzo;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Presidente della Fondazione;
 - e) il Collegio Sindacale
2. I componenti gli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in



conformità alle disposizioni statutarie.

3. La Fondazione assicura la presenza negli organi di cui alle lettere b), c) ed e) del precedente comma 1) del genere meno rappresentato.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.
Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione.
I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
Fermo restando le disposizioni di cui al successivo articolo 11 comma 5, il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Capo Primo

Disposizioni comuni

Articolo 9

(Ambito applicativo)

1. Le disposizioni di questo "capo" non si applicano ai componenti l'Assemblea dei soci, ad eccezione dei successivi art. 10 (relativo ai requisiti di onorabilità) e art. 14 (relativo ai conflitti di interessi).

Articolo 10

(Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti fra i cittadini italiani che abbiano piena capacità civile ed indiscussa probità e moralità.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché svolgere la funzione di Direttore Generale, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, diverso da quelli di cui al punto precedente.
3. I requisiti di onorabilità previsti nel presente articolo vanno intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
4. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta degli stessi, una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.
5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base delle quali provvede alla verifica dei suddetti requisiti ed assume i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la pronuncia di decadenza o di sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Articolo 11

(Cause generali di ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
- a)
 - i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo;
 - gli assessori o consiglieri regionali;
 - gli assessori o consiglieri provinciali;
 - il Presidente della Provincia;
 - il Sindaco, gli assessori o consiglieri Comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio Circostrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
 - b) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;



- c) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
 - d) coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dallo Statuto;
 - e) il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - f) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con la stessa;
 - g) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualsiasi organo della Fondazione;
 - h) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di sospensione di cui al successivo art.15 del presente Statuto.
2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettera a) e c).
3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.
4. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
5. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
6. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
7. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

8. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvo gli interventi destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti e soggetti designanti.

Articolo 12

(Cause generali di incompatibilità)

1. Risultano incompatibili a ricoprire le cariche negli organi sociali della Fondazione:
 - a) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
 - b) coloro che svolgono funzioni di controllo o rivestono la carica di amministratore o lo stato di dipendente degli enti o degli organismi cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione di componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con gli stessi enti rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
 - c) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o esercitano funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;
 - d) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
4. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale, fatte salve le competenze del Presidente della Fondazione. La stessa incompatibilità si applica al Direttore Generale.
5. E' consentito, sentita la Commissione di Valutazione per le Nomine o, in sua assenza, il Collegio Sindacale, risolvere eventuali situazioni di incompatibilità del presente articolo, entro la data di accettazione dell'incarico conferito in Fondazione, purchè vi sia l'assunzione del preventivo impegno a rinunciare agli incarichi incompatibili in caso

di effettiva nomina.

Articolo 13

(Discontinuità nei rapporti di collaborazione)

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato. È fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
4. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
5. Si specifica che il periodo di limitazione previsto ai commi precedenti va applicato anche ai componenti degli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Articolo 14

(Cause generali di conflitto di interessi)

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione o con quelli di società dalla stessa partecipata, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.



2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea ovvero nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione o della decadenza.

Articolo 15

(Cause generali di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componenti gli organi della Fondazione:
 - a) la condanna, con sentenza resa in grado di appello, per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera c);
 - b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al precedente art.10, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il componente l'organo della Fondazione può richiedere di essere sospeso dalle proprie funzioni nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga che la propria presenza nell'ambito dell'organo sia di nocimento alla reputazione della Fondazione. L'organo competente dovrà tempestivamente assumere le relative decisioni.

Articolo 16

(Cause generali di decadenza dalle cariche)

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi di decadenza previste dal presente Statuto, i componenti gli organi della Fondazione decadono dalla carica, con delibera dell'organo di appartenenza da assumere nei trenta giorni dall'accertamento, qualora vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 12 che non siano rimosse entro 30 giorni dal loro verificarsi, ovvero in una delle situazioni di ineleggibilità contemplate dall'art. 11 ovvero omettano di effettuare tempestivamente la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla funzione di cui all'art.15, ovvero qualora sia verificata la presentazione di candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 11 , comma 1, lettere a), b), e c).
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti statuari, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal

Consiglio di amministrazione.

3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza o di incompatibilità che li riguardano.
Qualora non vi provvedano sono tenuti a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbiano provocato alla Fondazione e decadono dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo medesimo.

Articolo 17

(Indennità e compensi)

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.
2. Ai componenti l'Organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall'Organo di indirizzo medesimo, su parere conforme del Collegio Sindacale.
3. Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, delle medaglie di presenza nonché dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di indirizzo, su parere conforme del Collegio Sindacale per i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.



Capo Secondo

Assemblea dei Soci

Articolo 18

(Soci)

1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l'Ente originario. Almeno i tre quarti di essi devono avere, all'atto della nomina, la residenza da non meno di tre anni nella provincia di Vercelli.
2. Il numero massimo dei soci è 82; di essi 49 sono eletti ai sensi della lettera a) del successivo art. 19, 13 devono essere soggetti designati dagli enti di cui alla lettera b) dello stesso articolo, e 20 devono essere soggetti designati dagli enti ed organismi di cui alla lettera c) del richiamato articolo.
3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 10, e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, della cultura e della società civile. Per la nomina dei soci, l'Assemblea tiene conto inoltre della necessità di assicurare anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.
4. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale, nè sul reddito della Fondazione né sul suo patrimonio.
5. I soci mantengono tale qualità per dieci anni a partire dalla data della nomina e possono essere confermati per una sola volta.
6. Qualora il socio sia membro dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, ovvero assuma le funzioni di Direttore Generale, la sua qualità di socio resta sospesa fino al termine di detto incarico. Tale periodo di sospensione non è computato nel calcolo della durata del mandato di socio.

Articolo 19

(Composizione dell'Assemblea)

1. La qualità di socio si acquista:
 - a) con la nomina da parte dell'Assemblea, su proposta sottoscritta da almeno dieci soci oppure su designazione del Consiglio di amministrazione. La proposta dei soci va comunicata al Presidente dell'Assemblea mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata nel periodo dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei



soci in carica. Successivamente alla nomina e con le modalità previste dal successivo art. 20, il Collegio di presidenza accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. Sono nominati soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i medesimi nominativi;

b) con dichiarazione del Collegio di presidenza dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

- quattro dall'Amministrazione Comunale di Vercelli;
- uno dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Borgosesia;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Santhià;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Gattinara;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Trino;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Crescentino;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Varallo;
- uno, congiuntamente, dalle Amministrazioni Comunali di Borgo d'Ale e Tronzano Vercellese;
- uno dall'Amministrazione Comunale di Caresanablot;

c) con dichiarazione del Collegio di presidenza dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:

- uno dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
- uno, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali operanti sul territorio vercellese;
- uno Confindustria Novara Vercelli Valsesia CNVV;
- uno dalla Fondazione Museo Francesco Borgogna di Vercelli;
- uno dall'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli;
- uno dalla Confesercenti – Sede provinciale di Vercelli;
- uno da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale;
- uno dalla Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone di Vercelli;
- uno da CNA Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte Nord;
- uno da Confagricoltura Vercelli e Biella;
- uno da Coldiretti Federazione Interprovinciale – Vercelli-Biella;
- uno, congiuntamente, dalla Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazione delle Opere d'Arte in Valsesia di Varallo ed alla Società Valsesiana di Cultura di Borgosesia;
- uno, congiuntamente, dall'Ordine degli Avvocati di Vercelli e dal Collegio Notarile dei Distretti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato;
- uno, congiuntamente, dagli Ordini degli Ingegneri ed Architetti e dal Collegio dei Geometri di Vercelli;



- uno dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Vercelli;
 - uno dalla Società Storica Vercellese;
 - uno dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vercelli;
 - uno dalla Fondazione "Filippi – La Salle" di Vercelli;
 - uno dalla Confraternita di San Bernardino di Vercelli;
 - uno dal Capitolo Metropolitano di Vercelli.
2. Il Collegio di presidenza dell'Assemblea ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo ed invita i soci, gli enti, le istituzioni e gli organismi interessati a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.
3. Qualora l'amministrazione, l'ente o l'istituzione cui è stato rivolto l'invito di designazione non vi provveda, per qualsiasi motivo, entro il termine di tre mesi, il potere di nomina viene attribuito, in via eccezionale, direttamente all'Assemblea dei soci.
4. I soggetti designati non rappresentano le amministrazioni, gli enti o le istituzioni designanti.

Articolo 20

(Verifica dei requisiti)

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dall'art. 18 del presente Statuto è di competenza esclusiva del Collegio di presidenza dell'Assemblea.
2. A tale scopo il Presidente del Collegio, nel termine di quindici giorni dalla nomina o designazione del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso, con lettera raccomandata, o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, l'invito a produrre entro i successivi venti giorni la seguente documentazione:
- a) curriculum vitae;
 - b) autocertificazione, mediante presentazione di documento conforme alle vigenti disposizioni di legge, sulla inesistenza delle situazioni impeditive di cui al precedente articolo 10 del presente Statuto;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale;
 - d) certificato dei carichi penali pendenti.



Articolo 21

(Cause di decadenza)

1. Perdono la qualità di soci della Fondazione, con dichiarazione del Collegio di presidenza dell'Assemblea, coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.
2. Inoltre possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in Assemblea per tre adunanze consecutive.
3. La qualità di socio si perde anche a seguito di dimissioni.
4. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Articolo 22

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è garante degli interessi storici ed originari della Fondazione e sono di esclusiva competenza della stessa:
 - a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
 - b) la designazione dei componenti di propria competenza nell'Organo di indirizzo. La procedura di designazione è stabilita con apposito Regolamento;
 - c) la nomina e la pronuncia di decadenza dei soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 10 e 21;
 - d) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua trasformazione, fusione o incorporazione in altri enti;
 - e) la formulazione di parere obbligatorio per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
 - f) la formulazione di pareri circa eventuali altre materie per le quali si ritenga opportuno acquisire il parere dell'Assemblea.
2. Inoltre, l'Assemblea ha potere di formulare proposte all'Organo di indirizzo circa l'attività dell'Ente.
3. I pareri dell'Assemblea dei soci, obbligatori ma non vincolanti, vengono resi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Organo di indirizzo può comunque deliberare.



Articolo 23

(Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente della Fondazione assume di diritto la carica di Presidente dell'Assemblea, qualora sia socio della stessa, e resterà in carica fino alla scadenza del mandato di Presidente della Fondazione, con funzioni limitate alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla convocazione dell'organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle adunanze. In caso contrario, il Presidente viene nominato dall'Assemblea e deve essere scelto fra i soci.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli argomenti all'ordine del giorno, dirige la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed in generale assicura il rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'organo.
3. L'Assemblea provvede inoltre alla nomina di un Vice Presidente, il quale è chiamato a collaborare con il Presidente ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente, qualora nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto nell'ultima parte del precedente c. 1, ed il Vice Presidente dell'Assemblea durano in carica per cinque anni e comunque non oltre la data del loro mandato di socio. In deroga alla previsione di durata quinquennale di cui al precedente periodo, il mandato del Presidente nominato dall'Assemblea viene ridotto qualora si verifichi l'ipotesi prevista dalla prima parte del comma 1 del presente articolo.

Articolo 24

(Collegio di Presidenza)

1. Il Collegio di presidenza dell'Assemblea è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre soci ed ha la stessa durata prevista dall'ultimo comma del precedente articolo.
2. La designazione dei soci che fanno parte del Collegio di presidenza viene effettuata dall'Assemblea nel corso della sua prima riunione utile, sulla base delle candidature presentate direttamente al Presidente da parte dei soci.
3. Il Collegio di presidenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio ed assume i provvedimenti indicati nell'articolo 19, comma 1, lettere b) e c);
 - b) compie le verifiche e adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 2;
 - c) dichiara la decadenza dei soci in conformità all'articolo 21 del presente Statuto.



Articolo 25

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente per lo svolgimento degli adempimenti che ad essa sono riservati; inoltre può essere convocata dal Presidente quando ne sorga la necessità o quando ne facciano motivata richiesta, per iscritto, almeno un quinto dei soci.
2. L'avviso di convocazione delle Assemblee deve essere spedito a mezzo di lettera raccomandata, prioritaria o servizio postale equivalente, o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse formalità, con un preavviso di almeno tre giorni.
3. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

Articolo 26

(Adunanze e deliberazioni)

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 20 soci.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, possono essere convocate presso la sede della Fondazione o, eccezionalmente, presso altre sedi fisiche e sono altresì validamente costituite se tenute anche esclusivamente - se previsto nell'avviso di convocazione - a mezzo videoconferenza, teleconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.
2. Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
3. L'Assemblea dei soci, salvo quanto disposto dall'articolo 19, c.1, lettera a), delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (soci presenti o rappresentati), comprese le votazioni riguardanti la nomina dei componenti l'Organo di indirizzo.



4. Le decisioni sono assunte con votazione palese; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
5. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.
6. Se del caso, il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli fra i soci, due scrutatori con il compito di accertare la regolarità delle votazioni.
7. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Direttore Generale con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e, in caso di votazioni, ai due scrutatori.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il verbale verrà redatto dalla persona designata dal Presidente fra i presenti.

Capo Terzo

Organo di indirizzo

Articolo 27

(Composizione)

1. L'Organo di indirizzo è composto da 14 membri, dei quali:
 - a) 7 designati dall'Assemblea dei soci;
 - b) 5 designati dai seguenti organismi, enti o istituzioni, pubblici e privati:
 - 1 dal Comune di Vercelli;
 - 1 dalla Provincia di Vercelli;
 - 1 dal Comune di Borgosesia;
 - 1 dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
 - 1 dall'Arcidiocesi di Vercelli anche in rappresentanza degli Enti ecclesiastici fondatori
 - c) 2 nominati per cooptazione dall'Organo di indirizzo, nella prima seduta di insediamento e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica. Essi saranno scelti:
 - uno tra le personalità del mondo della cultura, con particolare riferimento al territorio di Vercelli ed agli insediamenti universitari locali;
 - uno tra le personalità più significative operanti nel mondo del volontariato di Vercelli e provincia.
- La scelta avverrà, tenendo presente i requisiti previsti dallo Statuto, fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione



di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2. L'Organo di indirizzo nomina nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, un Vice Presidente.
3. I componenti l'Organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano i soggetti che li hanno designati, non rispondono ad essi del loro operato ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto.
4. La qualità di componente l'Organo di indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale né sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.
5. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 28

(Requisiti e criteri per la designazione)

1. L'Assemblea dei soci e gli organismi cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:
 - a) i designati devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno i due terzi di essi devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della provincia di Vercelli;
 - b) i designati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e declinati nel regolamento nomine di cui all'art. 5, comma 4, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza.

2. I componenti l'Organo di indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, secondo quanto previsto nel regolamento nomine di cui al precedente art. 5, comma 4.
3. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, l'Organo di Indirizzo individua gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dall'Organo di indirizzo medesimo.
4. In sede di nomina l'Organo di indirizzo opera affinché nella sua composizione si pervenga ad un'adequata presenza di genere.

Articolo 29

(Procedura di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del termine del mandato dell'Organo di indirizzo, ovvero tempestivamente nei casi diversi da quello di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, agli enti competenti per le nuove designazioni, invitandoli ad indicare, entro i successivi 30 giorni, i soggetti designati che dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di specifica competenza ed esperienza richiesti dallo Statuto, secondo le previsioni del precedente articolo 28.
Contemporaneamente, sempre nei termini sopra indicati, il Presidente informa l'Assemblea dei Soci per le designazioni di sua competenza.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede agli interessati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Se i designati non producono la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura per una sola volta nei confronti dell'ente cui compete la designazione, che dovrà procedere ad una nuova designazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del Presidente della Fondazione.
3. L'Organo di indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.



4. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui all'art. 5, comma 4.
5. Qualora l'Assemblea o gli enti competenti non ottemperino alle designazioni nei termini stabiliti, le relative designazioni sono attribuite in via esclusiva al Presidente del Tribunale di Vercelli, che dovrà provvedervi entro i successivi trenta giorni uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente.
6. Successivamente alla nomina, il Presidente provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei soci, ai soggetti designanti ed agli interessati affinché questi ultimi esprimano la propria accettazione entro dieci giorni dalla segnalazione.

Articolo 30

(Durata in carica)

1. I componenti l'Organo di indirizzo – compresi i membri nominati per cooptazione – durano in carica sei esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti l'Organo di indirizzo possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
In conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 4, due mandati sono da intendersi consecutivi anche se ricoperti in organi diversi.
2. Alla scadenza del mandato, l'Organo di indirizzo resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Articolo 31

(Competenze dell'Organo di indirizzo)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4, comma 1, nonché la verifica dei risultati e, in particolare, le decisioni concernenti:
 - a) la modifica dello Statuto, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
 - b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di cui all'art. 5, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - c) la nomina e la revoca, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, del Presidente della Fondazione;
 - d) la nomina e la revoca, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, degli altri membri del Consiglio di amministrazione, la determinazione dei compensi e



- rimborsi spese, spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio stesso;
- e) la determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione nell'ambito del numero minimo e massimo fissato dal successivo art. 34, c.1 , e ciò due mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione;
 - f) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio Sindacale, la scelta del Presidente del Collegio stesso e la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione. In alternativa all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 39 c.1, l'Organo d'indirizzo può conferire triennialmente tale incarico ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D. Lgs. 27/6/2010 n. 39, deliberando il relativo corrispettivo;
 - g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale;
 - h) l'autorizzazione alla stipula da parte della Fondazione di polizze assicurative a copertura della responsabilità, con esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale, del Direttore Generale, del personale, nonché, con parere conforme del Collegio Sindacale, per i componenti dell'Organo di indirizzo;
 - i) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e le eventuali indennità; qualora a far parte di dette commissioni siano chiamati componenti gli organi della Fondazione, l'eventuale indennità viene determinata sentito il Collegio Sindacale;
 - l) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - m) la scelta dei settori rilevanti di cui al precedente articolo 3, comma 3;
 - n) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, fra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
 - o) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, contenente gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;
 - p) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - q) l'istituzione di eventuali imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
 - r) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
 - s) la verifica, per i propri componenti, dei requisiti previsti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti.



2. Le nomine relative ai componenti gli organi della Fondazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 32

(Funzionamento dell'Organo di indirizzo)

1. L'Organo di indirizzo viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione, e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque componenti dell'organo stesso. La convocazione può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale.
2. L'Organo di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, prioritaria o servizio postale equivalente o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio Sindacale; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di indirizzo è convocato dal Vice Presidente dell'Organo di indirizzo con le medesime modalità sopra indicate.
Le riunioni dell'Organo di indirizzo possono essere convocate presso la sede della Fondazione o, eccezionalmente, presso altre sedi fisiche e sono altresì validamente costituite se tenute anche esclusivamente - se previsto nell'avviso di convocazione - a mezzo videoconferenze, teleconferenze o mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare almeno un giorno prima della riunione anche a mezzo telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
4. Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'Organo di indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.
5. Qualora debbano dibattersi argomenti di particolare rilevanza, alle riunioni dell'Organo di indirizzo possono essere invitati a presenziare, come semplici uditori senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione.



6. L'Organo di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Organo di indirizzo e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica o di età.
7. Il Presidente della Fondazione presiede l'Organo di indirizzo con funzioni limitate alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla convocazione dell'Organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle adunanze.

Articolo 33

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. L'Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
2. Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni sono prese a voto palese. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
3. Le votazioni su questioni riguardanti le persone sono effettuate a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di indirizzo all'unanimità non decida diversamente.
4. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, con arrotondamento all'unità superiore, le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto e l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e la loro modificazione.
5. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.
6. I verbali delle adunanze dell'Organo di indirizzo sono redatti a cura del Direttore Generale, o da chi lo sostituisce, e sono sottoscritti dal medesimo unitamente a chi presiede l'adunanza.

Capo Quarto

Consiglio di amministrazione

Articolo 34

(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri

da un minimo di quattro ad un massimo di sei, nominati dall'Organo di indirizzo.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Vice Presidente.
3. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli stessi possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
In conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 4, due mandati sono da intendersi consecutivi anche se ricoperti in organi diversi.
4. Alla scadenza del mandato, gli amministratori restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo, mentre il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di indirizzo al fine di promuovere la ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di cui fanno parte.

Articolo 35

(Nomina e requisiti)

1. L'Organo di indirizzo provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo, con riferimento agli specifici requisiti di professionalità indicati nel comma successivo e tenendo presente che almeno da tre a cinque componenti devono essere residenti da almeno tre anni in un Comune della provincia di Vercelli.
2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.
3. Essi devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto.

Articolo 36

(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato di norma una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che



ne fissa l'ordine del giorno. Le modalità di convocazione sono fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere convocate presso la sede della Fondazione o, eccezionalmente, presso altre sedi fisiche e sono altresì validamente costituite se tenute anche esclusivamente - se previsto nell'avviso di convocazione - a mezzo videoconferenza, teleconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio Sindacale.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere di amministrazione più anziano secondo l'ordine di anzianità di carica e di età, rispettivamente.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
5. Le deliberazioni sono prese a voto palese. In tale circostanza, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, escluso dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio all'unanimità non decida diversamente, le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.
7. I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, e sono sottoscritti dal Presidente e da chi redige i verbali stessi.

Articolo 37

(Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.



2. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro dei criteri programmatici definiti dall'Organo di indirizzo;
 - b) la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale e del documento programmatico pluriennale;
 - d) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
 - f) l'individuazione del Direttore Generale e del suo sostituto, nonché la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto;
 - g) la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
 - h) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
 - i) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere, avendo presente quanto disposto dal successivo art. 45;
 - l) l'eventuale cessione di azioni della società conferitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 23/12/1998, n. 461 e dal D.Lgs. n. 153/99;
 - m) l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;
 - n) la deliberazione di provvedimenti concernenti le società partecipate, compresa la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla loro amministrazione;
 - o) l'acquisto, la vendita o la donazione di immobili e beni mobili.
3. Al Consiglio di amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di indirizzo nelle materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione, in particolare relativamente a:
- modifiche statutarie;
 - approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - programmi di intervento della Fondazione;
 - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - istituzione di imprese strumentali.



4. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe devono portare a conoscenza del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità da questo fissate, le decisioni assunte in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Capo Quinto

Presidente

Articolo 38

(Nomina e poteri del Presidente della Fondazione)

1. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Consiglio di amministrazione, è nominato dall'Organo di indirizzo, dura in carica sei esercizi, compreso quello di nomina e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere confermato consecutivamente una sola volta. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 4, due mandati sono da intendersi consecutivi anche se ricoperti in organi diversi.
In conformità a quanto previsto dall'art. 11, c. 5, lett. a), coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
Laddove il Presidente sia nominato fra i membri dell'Organo di indirizzo, si applicano le previsioni dell'art. 11, c. 7 e dell'art. 29, c.1.
2. Se nel corso del mandato, per qualsiasi causa, il Presidente viene a mancare, chi ne fa le veci ai sensi del successivo c. 6 convoca sollecitamente l'Organo di indirizzo per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente così nominato resta in carica per sei esercizi, secondo quanto previsto dal precedente comma 1.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti per rappresentare la Fondazione.
4. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, convoca e presiede l'Organo di indirizzo senza diritto al voto ed assicura il loro corretto ed efficace funzionamento. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di indirizzo ed al



funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

- 5 Ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, in merito ai quali deve riferire al Consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione per la ratifica. Inoltre, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente facoltà per il compimento di atti di ordinaria amministrazione in materia di gestione corrente, determinando i limiti e le modalità di esecuzione. Le decisioni assunte nell'ambito delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio con le modalità dallo stesso stabilite.
- 6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto, ad eccezione di quelle che si riferiscono all'Assemblea dei soci ed all'Organo di indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, tali funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
- 7 Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di singoli atti oppure, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche in via continuativa e per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, a dipendenti ovvero, eccezionalmente, anche a persone estranee alla Fondazione.

Capo Sesto

Collegio Sindacale

Articolo 39

(Requisiti, nomina ed attribuzioni)

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo. Il Collegio opera con le attribuzioni stabilite dalla legge 23/12/1998, n. 461, dal D. Lgs. n. 153/99, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sulla legittimità delle attività e degli atti della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile della Fondazione e sul loro funzionamento.
La revisione legale dei conti è attribuita al Collegio Sindacale, salvo decisione dell'Organo di indirizzo di affidare la stessa ad una Società di revisione secondo le previsioni di cui all'art. 31, c.1, lett. f).



2. I membri del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
3. I membri del Collegio sono nominati dall'Organo di indirizzo, che ne designa il Presidente. Devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In caso di cessazione anticipata del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla prima riunione utile dell'Organo di indirizzo che deve provvedere alla nomina, dal componente del Collegio Sindacale più anziano di età.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età, fino alla prima riunione utile dell'Organo di Indirizzo, che provvede all'integrazione del Collegio. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco supplente, l'Organo di indirizzo provvede alla sostituzione nella prima riunione utile.
Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello dei membri del Collegio Sindacale già in carica.
4. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal presente Statuto e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità dallo stesso stabilite.
5. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, possono essere confermati una sola volta e restano nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i successori.
In conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 4, due mandati sono da intendersi consecutivi anche se ricoperti in organi diversi.
6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio, in apposito registro tenuto a cura del Collegio stesso, presso la Fondazione.
7. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio Sindacale oppure dell'Organo di indirizzo o del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica.
8. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio per il Presidente del Collegio.



9. Il Collegio compie la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, di sospensione o di decadenza, assumendo, entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.
10. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per la durata di un mandato successivo.

Capo Settimo

Direttore Generale e struttura operativa

Articolo 40

(Direttore Generale)

1. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore Generale dell'Ente e ne determina i poteri, le funzioni ed il compenso.
2. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, con funzioni di redigere i relativi verbali. Provvede inoltre ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione attribuisce al Direttore Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni.
4. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbia maturato adeguata esperienza nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità a livello direzionale presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni.
5. Al Direttore Generale si applicano le disposizioni di cui al Titolo III^A, Capo Primo, dello Statuto, con esclusione di quella di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), limitatamente all'essere dipendente della Fondazione. Egli non può assumere incarichi in altre fondazioni di origine bancaria.
6. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio di amministrazione designa un sostituto al quale si applicano le medesime disposizioni relative al Direttore Generale. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Articolo 41
(Struttura operativa)

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO IV^A

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 42
(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili, la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Articolo 43
(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Organo di indirizzo. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente articolo 6, comma 5, dello Statuto. Tale documento deve essere inviato, entro 15 giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio annuale e lo sottopone prontamente all'Organo di indirizzo, che lo approva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono trasmessi alla Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione, fatte salve comunque le disposizioni regolamentari emanate



dall'Autorità di Vigilanza.

4. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Esso deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Nella nota integrativa del bilancio sono altresì fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali.
5. Lo schema di bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione devono essere depositati presso la sede della Fondazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione; nel medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale perché lo stesso formuli, entro 15 giorni prima dell'approvazione, le osservazioni di propria competenza.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
7. A tal fine, la Fondazione si atterrà al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 153/99.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici sul sito internet della Fondazione tenendo altresì conto di quanto previsto nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

TITOLO V^A

PARTECIPAZIONI

Articolo 44

(Comunicazioni)

1. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad



oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D. Lgs. n. 153/99.

Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 153/99.

Articolo 45 (Designazioni)

1. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Articolo 46 (Esercizio dei diritti nelle Società ed Enti strumentali)

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato. È fatto salvo quanto previsto dalla successiva lett. d);
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
 - e) Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai componenti gli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, hanno superato la metà dello stesso.



2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999:
- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione. È fatto salvo quanto previsto dalla successiva lett. d);
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - e) non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.
3. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) si applicano anche ai componenti gli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, hanno superato la metà dello stesso.

TITOLO VI^A

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

Articolo 47

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. La Fondazione, col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'Organo di indirizzo, sentita l'Assemblea dei soci, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un



altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini.

2. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 153/99.
L'eventuale residuo netto risultante dal bilancio finale della liquidazione sarà devoluto dall'Organo di indirizzo, sentito il parere dell'Assemblea dei soci, ad altre Fondazioni, operanti prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, allo scopo di assicurare la continuità degli interventi negli ambiti territoriali e nei settori cui era rivolta l'attività istituzionale della Fondazione.

TITOLO VII^A

NORME TRANSITORIE

Articolo 48

(Norme transitorie)

1. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza e vengono rese pubbliche sul sito internet della Fondazione e depositate presso il Registro delle Persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Vercelli.
2. La modifica dell'art. 30 del presente Statuto, concernente la durata del mandato dell'Organo di Indirizzo, si applica al mandato in corso dell'Organo di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
3. La modifica dell'art. 38 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, troverà applicazione a partire dal primo rinnovo del Presidente successivo all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum.
4. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 13 e 46, nonché di cui al comma 4, dell'art. 11 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.